

Siena, 1-2 aprile 2022

PRESCRIZIONE APPROVVIGIONAMENTO DETENZIONE E GESTIONE DEI MEDICINALI GALENICI AD USO VETERINARIO

Giovanni Re

DVM, PhD, Dipl.ECVPT

Farmacologia & Tossicologia Veterinaria UNITO

GdL Farmaco FNOVI



7.1.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/43

REGOLAMENTO (UE) 2019/6 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE

I medicinali galenici ad uso veterinario

SONO DEI MEDICINALI VETERINARI

**pertanto sottostanno a quanto previsto
dall'attuale normativa che regola il
farmaco veterinario**

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai medicinali veterinari preparati industrialmente o con un metodo che comporta un processo industriale e destinati a essere immessi sul mercato.

.....OMISSIS.....

6. Oltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il capo VII si applica anche a:

a) sostanze che hanno proprietà anaboliche, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie, ormonali, stupefacenti o psicotrope e che possono essere utilizzate negli animali;

b) medicinali veterinari preparati in farmacia o da una persona autorizzata a tal fine dalla normativa nazionale, conformemente a una prescrizione veterinaria per un singolo animale o un piccolo gruppo di animali («formula magistrale»);

c) medicinali preparati in farmacia conformemente alle indicazioni di una farmacopea e destinati a essere forniti direttamente all'utilizzatore finale («formula officinale»). Tale formula officinale è soggetta a una prescrizione veterinaria nel caso di utilizzo in animali destinati alla produzione di alimenti.

.....OMISSIS.....

Impiego di medicinali non previsto dai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio in specie animali non destinate alla produzione di alimenti

1. In deroga all'articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un'indicazione riguardante una specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in questione con il seguente medicinale:

- a) un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro per l'impiego nella stessa specie o in un'altra specie animale per la stessa indicazione o per un'altra indicazione;
- b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004;
- c) in mancanza di un medicinale di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria.

2. A eccezione dei medicinali veterinari immunologici, qualora non sia disponibile un medicinale di cui al paragrafo 1, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale un animale non destinato alla produzione di alimenti con un medicinale veterinario autorizzato in un paese terzo per la stessa specie animale e la stessa indicazione.

3. Il veterinario può somministrare il medicinale personalmente o consentire a un'altra persona di effettuarlo sotto la responsabilità del veterinario stesso, ai sensi delle disposizioni nazionali.

4. Il presente articolo si applica anche al trattamento, da parte di un veterinario, di un animale della specie equina, a condizione che sia dichiarato non destinato alla macellazione per consumo umano nel documento unico di identificazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

5. Il presente articolo si applica anche quando un medicinale veterinario autorizzato non è disponibile nello Stato membro interessato.

IMPIEGO NON PREVISTO DAI TERMINI DELL'AIC IN SPECIE ANIMALI NON DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

1. In deroga all'articolo 106, paragrafo 1, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per un'indicazione riguardante una specie animale NON destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità personale e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare in via eccezionale l'animale in questione con il seguente medicinale:

ART 112

IMPIEGO NON PREVISTO DAI TERMINI DELL'AIC IN SPECIE ANIMALI NON DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

- a) **un medicinale veterinario** autorizzato ai sensi del
presente regolamento **nello Stato membro**
interessato **o in un altro Stato membro** per l'impiego
nella stessa specie o in un'altra specie animale per
la stessa indicazione o per un'altra indicazione;

ART 112

IMPIEGO NON PREVISTO DAI TERMINI DELL'AIC IN SPECIE ANIMALI NON DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla
lettera a) del presente paragrafo, un medicinale per uso
umano autorizzato ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del
regolamento (CE) n. 726/2004;

ART 112

IMPIEGO NON PREVISTO DAI TERMINI DELL'AIC IN SPECIE ANIMALI NON DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

c) in mancanza di un medicinale di cui alle
lettere a) o b) del presente paragrafo, un
medicinale veterinario preparato estemporaneamente,
conformemente ai termini di una **prescrizione veterinaria**
(galenico magistrale)

ART 112

IMPIEGO NON PREVISTO DAI TERMINI DELL'AIC IN SPECIE ANIMALI NON DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

2. Ad eccezione dei medicinali veterinari immunologici, qualora non sia disponibile un medicinale di cui al paragrafo 1, il veterinario responsabile può, sotto la sua diretta responsabilità e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili, trattare **in via eccezionale** un animale **non destinato alla produzione di alimenti** con un medicinale veterinario autorizzato in un paese terzo per la stessa specie animale e la stessa indicazione

ART 112

IMPIEGO NON PREVISTO DAI TERMINI DELL'AIC IN SPECIE ANIMALI NON DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

4. Il presente articolo si applica anche al trattamento, da parte di un veterinario, di un animale della **specie equina**, a condizione che sia **dichiarato non destinato** alla macellazione per consumo umano nel documento unico di identificazione di cui all'articolo 8.....

ART 112

IMPIEGO NON PREVISTO DAI TERMINI DELL'AIC IN SPECIE ANIMALI NON DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

5. Il presente articolo si applica **anche** quando
un medicinale veterinario autorizzato **non è**
disponibile nello Stato membro interessato

ART. 105

PRESCRIZIONI VETERINARIE

10. Una prescrizione veterinaria per **medicinali antimicrobici** ha una validità di cinque giorni dalla data del suo rilascio.

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 3

FATTISPECIE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA

- 2) FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI RELATIVE A **DETENZIONE, PRESCRIZIONE, FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE**
IL PRESENTE DECRETO NON SI APPLICA:
- a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un determinato animale o ad un ristretto numero di animali, comunemente noti come **FORMULA MAGISTRALE**
 - b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni della farmacopea e destinati ad essere forniti direttamente all'utente finale, comunemente noti come **FORMULA OFFICINALE**

QUANTO ENUNCIATO DALL'ART. 2 DEL REG UE 2019/6 E DALL'ART. 3 DEL Dlgs 193/2006

EVIDENZIA LA POSSIBILITA' DI ALLESTIRE GALENICI AD USO VETERINARIO; PER QUANTO

CONCERNE INVECE NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'ALLESTIMENTO NON SI FA RIFERIMENTO:

RESTANO QUINDI VIGENTI LE NORME RELATIVE AI PREPARATI GALENICI ATTUALMENTE IN VIGORE

DLgs 193/2006

Art. 84 comma 6

6. Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo alle condizioni previste dall'articolo 10, **medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico**, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'articolo 10, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4, ove annota anche i trattamenti effettuati. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle registrazioni previste dall'articolo 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici.

 <i>Ministero della Salute</i> DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI <i>Ufficio 4 - Medicinali veterinari</i> Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma <i>dgsa@postacert.sanita.it</i>	Ministero della Salute DGSAF 0019338-P-15/07/2019  342706216
	FNOVI info@pec.fnovi.it FOFI posta@pec.fofi.it

OGGETTO: Prescrizione veterinarie- proposta modalità operative

I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato.

L'art. 84 del D.lgs 193/2006 evidenzia che nelle strutture veterinarie per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura.

Dal combinato disposto dei suddetti ordinamenti si può evincere che una preparazione galenica magistrale per uso veterinario possa essere oggetto di scorta e considerato che per la prescrizione di un medicinale galenico è necessario indicare il destinatario della terapia, si ritiene che la soluzione più appropriata sia l'utilizzo di una ricetta non ripetibile per scorta della struttura, in cui sia indicato il nominativo del destinatario della terapia.

 <i>Ministero della Salute</i> DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 4 - Medicinali veterinari Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma dgsa@postacert.sanita.it	Ministero della Salute DGSF 0019338-P-15/07/2019  342706216
OGGETTO: Prescrizione veterinarie- proposta modalità operative	

FNOVI
info@pec.fnovi.it

FOFI
posta@pec.fofi.it

In sintesi la ricetta deve essere per scorta, perché i medicinali uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura e quelli prescrivibili solo da uno specialista, ai sensi dei suddetti articoli possono essere ceduti solamente alle strutture veterinarie e deve essere nominale perché i prodotti galenici sono prescritti esclusivamente a specifico paziente.

Si evidenzia inoltre che l'utilizzo di medicinali anche se galenici ma derivanti da medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura è consentito esclusivamente nei modi e nelle sedi indicate dal comma 6 art. 84 del D.lgs 193/2006

**GALENICI DA MEDICINALI CON PRESCRIZIONE
OSP o RNRL O RRL non cedibili al pubblico
VEDI ART. 84 comma 6 (esclusi gli antimicrobici)**

SI COMPILA REV PER SCORTA DI STRUTTURA

1) GALENICI

2) SI IDENTIFICA IL PROPRIETARIO (O CF) NELLA NOTA

3) RICONOSCIMENTO DEL PAZIENTE (MEGLIO SE DISPONIBILE MICROCHIP) NELLA NOTA



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
dgfdm@postacert.sanita.it
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

DGDMF/ I.6.b/2021/20
Allegati n. 2

Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
PEC: protocollo@pec.omceoroma.it

Ufficio Governo sanitario della PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO - ALTO ADIGE
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1 39100 Bolzano
gesundheitssteuerung.governosanitario@pec.prov.bz.it

c. a Dott. Johannes Ortler
johannes.ortler@provincia.bz.it

e, p.c.

OGGETTO: Prescrizioni di medicinali con ricetta dematerializzata. Riscontro richieste di chiarimento sull'uso della PEC per l'invio in farmacia di ricette mediche a base di *Cannabis* per uso medico da parte di medici e pazienti.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione generale riguardanti la trasmissione via PEC alle farmacie di prescrizioni magistrali di *Cannabis* per uso medico, da parte di un medico, si rappresenta quanto segue.

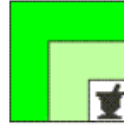
La dematerializzazione delle prescrizioni mediche, disciplinata dal Decreto interministeriale del 2 novembre 2011, è prevista esclusivamente per i medicinali registrati con numero di AIC assegnato dall'AIFA. La



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
dgfdm@postacert.sanita.it
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Sono esclusi dalla dematerializzazione tutti i medicinali prescritti con ricetta magistrale in quanto sprovvisti di numero di AIC, dispensati dietro presentazione in farmacia di prescrizioni magistrali redatte secondo la normativa vigente (art. 5, DLvo 17.02.98, n. 23 convertito in Legge 08.04.98, n. 94 cosiddetta “Legge Di Bella”), da trattenersi da parte del farmacista all’atto della dispensazione.

Per quanto riguarda la dematerializzazione delle ricette veterinarie, sono altresì esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i medicinali contenenti stupefacenti e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale secondo le disposizioni della normativa vigente



federfarma

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 6 settembre 2021

Uff.-Prot.n° UL/AC/12640/484/F7/PE

Oggetto: Prescrizioni di medicinali con ricetta dematerializzata. Non utilizzabilità di una PEC per l'invio in farmacia di ricette mediche di Cannabis.

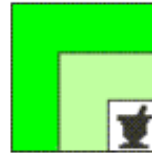
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

Il Ministero della Salute ha fornito utili chiarimenti in merito ai casi e alle condizioni in cui è possibile la dematerializzazione, ivi compreso l'uso della PEC, delle ricette mediche.

Inoltre, il Ministero ricorda che sono esclusi dalla dematerializzazione tutti i medicinali prescritti con ricetta magistrale in quanto sprovvisti di numero di AIC, dispensati dietro presentazione in farmacia di prescrizioni magistrali redatte secondo la normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 23/98 conv. in legge 08.04.98, n. 94/98, c.d. “Legge Di Bella”), da trattenersi da parte del farmacista all’atto della dispensazione.



Per quanto riguarda le ricette veterinarie il Ministero ricorda altresì che sono escluse dalla dematerializzazione le prescrizioni veterinarie di medicinali contenenti stupefacenti e di medicinali prescrivibili con ricetta magistrale

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

PRECEDENTI:

Circolare n. 12640/484 del 6/9/2021.

In merito alla Nota del Ministero della salute – Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico – pubblicata il 30 luglio u.s. e da noi commentata con Circolare citata in epigrafe, Federfarma ritiene di dover operare alcuni chiarimenti nella parte in cui si sostiene (pag. 2 ultimo capoverso) che sarebbero escluse "... dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i medicinali contenenti stupefacenti e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale secondo le indicazioni della normativa vigente ...".

L'interpretazione letterale di tale frase ha portato molte farmacie a ritenere non si potessero più accettare ricette veterinarie di formule magistrali in modalità REV.

Tale interpretazione, legata alla locuzione usata dalla Direzione generale del Ministero responsabile dell'estensione di tale Nota, non può, tuttavia, essere in alcun modo condivisa dalla scrivente, in quanto un'interpretazione siffatta sarebbe da considerare *contra legem*. Pertanto, invitiamo le farmacie a continuare ad utilizzare la ricetta elettronica veterinaria (REV) per tutte le prescrizioni medico-veterinarie relative a formule magistrali e officinali.

A supporto della nostra tesi soccorrono le disposizioni del Decreto del Ministero della salute dell'8 Febbraio 2019 contenente "Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati" (da noi commentato con Circolare n.170/2019), in particolare l'art. (Definizioni e ambito di applicazione) comma 6 che così recita: **"6. Il presente decreto si applica per le fasi di prescrizione e di somministrazione a: a) formule magistrali e officinali; (...)".**

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni
giorno su la [web TV di Federfarma](#)



Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail box@federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520983





Dottor Giovanni RE
Medico Veterinario
N. Albo 531 AL – ASL AL
Via Tal dei Tali 13
15100 Alessandria
Tel: 335 12345687

DATA: / /

Dati proprietario/detentore e segnalamento paziente

R/ Cannabis Flos 22% THC / 1% CBD (Bedrocan) 5 g
OPPURE
Cannabis Pedanios 22% THC / 1% CBD 5 g
Olio di oliva FU 50 ml e q. b. a 1,5% THC

F. S. A. *[fai seconda arte]*
[es. con metodica]

S/ Somministrare n° gocce o ... ml al giorno (ogni ... ore), per via orale
(preferibilmente sublinguale)

MOTIVAZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Timbro e Firma del Medico

[Validità della ricetta NON RIPETIBILE: 30 GIORNI escluso quello di emissione]

LEGGE 94/98 (Legge “Di Bella”) + DM 9/11/2015



**INTESTAZIONE
COMPLETA MEDICO
VETERINARIO**

FACSIMILE

DATA: __/__/__

Dati proprietario/detentore e segnalamento paziente

Selezionare il tipo di infiorescenza da utilizzare:

Prodotto	principi attivi	specie
BEDROCAN	22% THC <1% CBD	sativa
BEDIOL	6.5% THC 9% CBD	sativa
BEDICA	14% THC <1% CBD	indica
BEDROLITE	1% THC 9% CBD	sativa
FM1	13%-20%THC <1%CBD	sativa
FM2	7.5-8%THC 8-12% CBD	sativa
CANNABIS AURORA	17-26% THC <1% CBD	sativa
CANNABIS AURORA	5-8%THC 6-12% CBD	indica
CANNABIS AURORA	<1% THC 8-10% CBD	ibrido

Selezionare il tipo di preparato da allestire:

5 grammi in 50 ml di olio di oliva Ph
5 grammi in 50 ml di olio MCT
altro

Di tali _____ flaconi

Fai estrazione oleosa secondo metodica

MOTIVAZIONE DELLA PRESCRIZIONE:

Specialità medicinale corrispondente non in commercio

Ricetta non ripetibile

Prescrizione redatta secondo quanto disposto dalla legge 94/98 o Legge Di Bella

Timbro e Firma del Medico

**Quando il medico veterinario
è tenuto a prescrivere o può prescrivere
un medicinale galenico?**

QUALCHE ESEMPIO PRATICO

**Il Medico Veterinario può richiedere preparazione galenica magistrale di METIMAZOLO
ad esempio gel transdermico per il trattamento di un paziente felino affetto da
patologia tiroidea benchè esista medicinale industriale veterinario
regolarmente autorizzato per uso orale?**

CLORAMBUCILE

LEUKERAN 2 mg 25 COMPRESSE (RNR) → DOSAGGIO PERSONALIZZATO PAZIENTE ONCOLOGICO

IL MEDICO VETERINARIO PUO' RICHIEDERE PREPARAZIONE MAGISTRALE?

PUO' RICHIEDERE SCONFEZIONAMENTO IN QUANTO P.A. NON REPERIBILE SUL MERCATO?

CON LA REV? PER PRESCRIZIONE O PER SCORTA?

CICLOSPORINA

**Prescrizione galenica MAGISTRALE per
cheratocongiuntivite (secca) del cane**

**Posso richiedere preparazione magistrale 5% (5 mg/g)?
con la REV?**



Tubo da 3.5 g → ciclosporina 2% (2 mg/g)

QUALCHE ESEMPIO PRATICO

TILOSINA

**Prescrizione galenica per diarree croniche del
cane del gatto.**

**Posso fare preparazione magistrale?
con la REV?**

CLOTRIMAZOLO



MICOFENOLATO MOFETILE

TALIDOMIDE

DIAZOSSIDO

**Farmaci dello specialista (RL) posso
prescrivere? Posso detenere? Posso cedere?
Posso fare preparazione magistrale?
con la REV?**

CICLOFOSFAMIDE

RICETTA NON RIPETIBILE

IL MEDICO VETERINARIO PUO' PRESCRIVERE?

PUO' DETENERE? PUO' CEDERE?

PUO' PRESCRIVERE PREPARAZIONE MAGISTRALE?

OBBLIGO PRESCRIZIONE CARTACEA O CON LA REV?

**Posso prescrivere con ricetta magistrale
TRILOSTANO capsule da 50 mg per un cane affetto
da sindrome di Cushing?
Posso indicare al farmacista prendi Vetoryl da 60 mg
fa capsule da 50?
E per un gatto che necessita di 7 mg o 15 mg?
con la REV?**



FENOBARBITAL

Il medico veterinario può richiedere una preparazione galenica magistrale in compresse o capsule contenente fenobarbital per un paziente affetto da epilessia idiopatica?

RICETTA CARTACEA NR? REV?

4.4.14 Servizio per l'accesso e visualizzazione di una ricetta veterinaria elettronica per medicinali

Il servizio consente al Farmacista, che esercita presso l'operatore economico del settore della vendita diretta di medicinali veterinari, di recuperare e visualizzare una ricetta veterinaria elettronica al fine di procedere alla fornitura dei medicinali in essa prescritti.

All'atto di conferma della prescrizione da parte del medico veterinario, viene generato un numero di ricetta elettronica e il corrispondente PIN che potranno essere quindi utilizzati dall'utilizzatore per l'acquisto dei medicinali prescritti. Il PIN, che cambia da ricetta a ricetta, permette di garantire l'opportuno livello di privacy nell'accesso alle ricette.

La ricetta può, quindi, essere recuperata dal farmacista tramite i corrispondenti numero e PIN.

In alternativa, il farmacista può recuperare la ricetta tramite il corrispondente PIN e i dati dell'intestatario della ricetta:

- codice dell'azienda zootecnica (codice identificativo dell'unità epidemiologica), nel caso di ricette di tipo Prescrizione Veterinaria DPA o Prescrizione per Scorta Struttura Zootecnica;
- codice fiscale o partita iva dell'intestatario della ricetta nel caso di ricette di tipo Prescrizione Veterinaria PET (animali d'affezione) ed equidi NDPA;
- codice fiscale dell'intestatario della ricetta nel caso di ricette di tipo Prescrizione Veterinaria DPA per animali destinati all'autoconsumo;
- codice della struttura nel caso di ricette di tipo Scorta per Struttura non Zootecnica;
- codice fiscale del medico veterinario nel caso di ricette di tipo Scorta Propria.

I MEDICI NON POTRANNO INDICARE
IL NOME DEL FARMACO

VORREI UNA COSA A FORMA DI SILURO
DA METTERE IN QUEL POSTO
AL MIO CANE....



GRAZIE PER L'ATTENZIONE